



DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
(articolo 20, comma 2, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

Il sottoscritto dott. Giovanni Diana

Dirigente medico direttore di struttura complessa (ex Dirigente medico di II fascia)

in riferimento al conferimento dell'incarico, a decorrere dalla data del provvedimento, di dirigente dell'Ufficio Valutazioni Cliniche, collocato nella fascia retributiva B, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle disposizioni in materia nel caso di dichiarazioni mendaci, non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dall'art. 20, comma 2, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, che non sussiste a proprio carico alcuna delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto legislativo e, in particolare:

- l'insussistenza a proprio carico di cause di incompatibilità all'incarico, come previste al Capo VI, articolo 12, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali:

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, ViceMinistro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

La dichiarazione circa l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013, citato, verrà reiterata annualmente dal sottoscritto per tutta la durata dell'incarico conferito.

Roma, 20 Dicembre 2025

Firma